

Copia

N. 4 del Registro Delibere



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(Assunto con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 28 del mese di Luglio alle ore 17.15 ,

il Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

nominato Commissario Prefettizio con Decreto del Prefetto di Alessandria n. 25522 del 4 luglio 2022;

con l'assistenza del Segretario Generale, Dottor Pier Giorgio Cabella, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza nonché come verbalizzante del presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta deliberativa in oggetto indicata.

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) N. 4 in data 28/07/2022

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N: 4

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2022.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Alessandria n. 25522 del 4 luglio 2022 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale della Città di Novi Ligure e nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente il Viceprefetto Vicario Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta;

RICHIAMATO il verbale di insediamento del Commissario Prefettizio protocollo n. 21370/2022 del 5 luglio 2022;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia da destinarsi a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli Enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 28/12/2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che a seguito di tale decisione ha avuto luogo in data 15 gennaio 2018 un primo incontro tra l'Amministrazione ed i rappresentanti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che durante il secondo incontro del 5 febbraio 2018 è stata depositata in Comune una relazione (ns. prot. in entrata 4374 del 06/02/2018) contenente le osservazioni dei rappresentanti delle strutture ricettive, costituitesi nel frattempo in comitato;

CONSIDERATO che ha fatto seguito in data 12/02/2018 un ulteriore incontro tra le parti durante il quale è stata discussa la relazione di cui al punto precedente con particolare riferimento all'individuazione di possibili azioni strategiche relative alla promozione turistica del territorio;

CONSIDERATO che il Comune e il Comitato degli albergatori sono giunti ad un accordo che prevede un reciproco impegno basato sulle suddette azioni strategiche ed una sospensione dell'imposta in questione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 23/03/2018 con la quale è stata stabilita la sospensione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 80 del 17/12/2018 con la quale è stata confermata la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2019 in considerazione del fatto che nella provincia di Alessandria, ad esclusione del Comune di Acqui Terme dove l'imposta di soggiorno risulta già applicata, i Sindaci dei Comuni centro zona hanno ritenuto collegialmente opportuno non applicare nel 2019 l'imposta in attesa di una scelta congiunta in merito a tale tassazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2020 con la quale è stata sospesa anche per il 2020 l'applicazione dell'imposta di soggiorno tenuto conto del verificarsi dell'emergenza epidemiologica COVID 19;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 18/02/2021 con la quale è stata disposta per l'anno 2021 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, anche in considerazione del prolungarsi dell'emergenza conseguente alla pandemia sopra richiamata;

VISTA la deliberazione G.C. n. 104 del 18/05/2022 con la quale si è disposta la non applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022;

DATO ATTO che si intende confermare la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2022, considerata la contingente situazione economica;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che in data 31/05/2022 con Decreto del Ministero dell'Interno è stata disposta la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che con ulteriore provvedimento della Conferenza Stato Città riunita in data 29/06/2022 è stata disposta la proroga al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ed è pertanto autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 luglio 2022;

VISTO l'allegato parere favorevole, esplicitato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente per quanto di competenza, nonché quello sempre favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con i poteri del Consiglio Comunale assunti in virtù del sopra citato Decreto del Prefetto di Alessandria;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di sospendere per l'anno 2022 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
3. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 15-bis comma 1, lettera a) del D.L. 34/2019.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 124, comma 1, del T.U.E.L. e dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e che sarà, altresì, pubblicata, in modo permanente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti" – "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

COMUNE di NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Allegato alla Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 28.07.2022

PARERI EX ART. 49 – 1° comma – T.U. 18/8/2000, n. 267

Il sottoscritto responsabile del servizio competente esprime parere **Favorevole** in ordine:

1) alla regolarità tecnico-amministrativa

2) alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio



Il Responsabile della Ragioneria



sulla proposta di Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 1 SETTORE Ufficio Tributi che reca ad oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2022.